

Risolvere ora lo stallo dei Pir

Risolvere subito il pasticcio sui nuovi Pir

di **Christian Martino**

Le nuove regole sui Pir stanno facendo molto rumore. Come il Sole 24 Ore ha sottolineato nei giorni scorsi, le ultime norme sui Piani individuali di risparmio potrebbero incappare nelle maglie della rete Ue sugli aiuti di Stato. Ma a preoccupare l'industria del settore è in particolare il comma 215 della legge di Bilancio, che stabilisce come le modalità e i criteri per l'attuazione delle novità saranno stabiliti tramite un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia da emanarsi entro 120 giorni, ben 4 mesi, dall'entrata in vigore della legge di Bilancio.

Per come è scritta la norma sembrerebbe impossibile istituire dei Pir nel 2019, con i relativi benefici fiscali, senza decreti attuativi che ne chiariscano le modalità. Da una parte, infatti, il comma 211 impone che i nuovi Pir costituiti dall'1° gennaio 2019 debbano rispettare nuovi i criteri di asset allocation e dall'altra il comma 215 demanda a un successivo decreto le "modalità e criteri" applicativi della nuova disciplina. Nelle more di emissione del decreto si è quindi creata una situazione di incertezza normativa nella quale, in assenza di chiarimenti ufficiali, risulta difficile e rischioso per gli operatori finanziari proporre e accettare l'apertura di nuovi Pir. Tra gli addetti ai lavori c'è chi, come Stefano Grilli, partner dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, ritiene che le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per il 2019 ai Pir, di fatto rendono dubbia la possibilità di aprire nuovi conti di risparmio nel breve termine.

Ciò in apparente contrasto con la volontà del legislatore. In particolare, quest'ultimo è intervenuto modificando la composizione che i Pir devono avere al fine di beneficiare della disciplina fiscale di vantaggio. I nuovi Pir dovranno essere costituiti da non meno del 30% da strumenti finanziari emessi da società non quotate nel FTSE MIB od in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, per almeno il 5% in strumenti finanziari negoziati in strumenti multilaterali di negoziazione e per il almeno 5% in quote

o azioni di fondi di Venture Capital che investono per almeno il 70% del loro attivo in Pmi non quotate, residenti in Italia o nella Ue e negli stati aderenti alla See con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano ulteriori requisiti in termini di anzianità operativa e di fabbisogno di capitale di rischio. Secondo Grilli, in attesa dei decreti, c'è confusione sulla tempistica per la costituzione di nuovi Pir. La Legge di Bilancio entra in vigore il 1° gennaio 2019, il comma 215 non deroga a tale data (esso si limita ad affermare che "le modalità e i criteri per l'attuazione" della nuova normativa saranno disciplinati in un momento successivo tramite decreto) e il comma 211 si riferisce ai Pir "costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019" e non ai Pir costituiti a seguito dell'emanazione del decreto attuativo di cui al comma 215. La nuova normativa sui Pir dovrebbe quindi ritenersi già in vigore per tutti i Pir costituiti a far data dal 1° gennaio che rispettino i parametri della Legge di Bilancio anche nelle more dell'emanazione del decreto attuativo.

Ma data l'incertezza e le possibili conseguenze in termini di sanzioni in capo ai sostituti di imposta è necessario quanto prima un chiarimento ufficiale che sgombri ogni dubbio e che consenta agli operatori finanziari una regolare attività su questo versante. I decreti attuativi in questo Paese hanno tempi biblici e spesso neanche arrivano. Al fine di evitare una situazione di stallo sulla costituzione dei nuovi Pir, prodotto che fino ad oggi ha riscosso successo tra i risparmiatori, sarebbe auspicabile un emendamento al cosiddetto Decreto Semplificazioni in corso di conversione, che consenta la costituzione di Pir sulla base della vecchia disciplina. Come extrema ratio e come fatto in passato (peraltro irrutualmente) c'è anche chi suggerisce di utilizzare lo strumento immediato di un comunicato stampa. — **Ch.Ma.**

